



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA **(Provincia di Verona)**

Allegato alla deliberazione di C.C. N. 38 DEL 29/11/2008

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett. b) del D. L.vo n. 285/92.

Art. 2 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e viene effettuata a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di N.C.C. si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purchè la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II

CONDIZIONI di ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi.

1. I Titolari dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 14 della L.R. n. 22/96.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
 - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
 - e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio, fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nell' autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III

ACQUISIZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE.

Art. 5 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati purchè legalmente residenti in Italia;
 - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
 - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
 - d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;
 - e) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - f) (*) **non avere trasferito l'autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;**
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - h) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

I requisiti di cui ai punti e) h) devono essere dimostrati prima del rilascio dell'autorizzazione mentre i requisiti d) g) prima dell'inizio del servizio;

Art. 6 - Idoneità morale.

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non sia intercorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
 - d) (*) **non sia incorso in condanne definitive che comportino l'interdizione della professione;**
 - e) In tutti i casi sopraelencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l' autorizzazione all'esercizio del servizio noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) di soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo;

Art. 7 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona.

2. Il requisito si intende soddisfatto anche dimostrando la titolarità di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente in qualsiasi forma costituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 218 dell'11/08/2003.

TITOLO IV

CONTINGENTE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Contingente

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate in n. tre;

TITOLO V

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE.

Art. 9 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente.

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli o società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura e che possono gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 10 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d'esame;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia e sui siti web del Comune e della Provincia. Il bando è inoltre trasmesso alle associazioni di categoria;

Art. 11 - Presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione di una sola autorizzazione per bando, deve essere presentata al Comune in carta resa legale. In essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcune delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 12 - Commissione di Concorso

1. L'espletamento del concorso compete alla Commissione che verrà nominata con apposito provvedimento di G.C.
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
4. La Commissione una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.
5. (*) **La Commissione è composta dal Responsabile del Procedimento con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'amministrazione; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale;**

Art. 13 - Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) (*) **l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione di noleggio con conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente (punto 1 per ogni anno per un massimo di anni 5);**
 - b) (*) **l'anzianità di esercizio in qualità di conducente non titolare del servizio di noleggio con conducente (punto 1 per ogni anno per un massimo di anni 5);**
 - c) (*) **i titoli di studio oltre la scuola media: punti 1 per ogni titolo;**
 - d) i carichi di famiglia (punto 1 per persona);
 - e) le idoneità all'esercizio di servizi di noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi (punti 0.5 per ogni idoneità);
 - f) (*) **attestati di frequenza di corsi di guida su strada in particolari condizioni di pericolo (neve, ghiaccio, bagnato ecc): punti 0,5 per attestato per un massimo di punti 2;**
 - g) In caso di parità di merito tra due o più concorrenti, avrà la preferenza chi dimostrerà di essere residente nel territorio comunale. In caso di ulteriore parità tra candidati che siano residenti nel territorio comunale si procederà a sorteggio;
 - h) Il punteggio massimo conseguibile con la valutazione dei titoli non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile alla prova d'esame;

Art. 14 - Materie d'esame

L'assegnazione avverrà per titoli (come previsto all'art. 13) ed esami

L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sottoelencate, nelle quali il candidato dovrà ottenere almeno 6 punti per superare l'esame e potrà arrivare al massimo a 20 punti, così suddivisi:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura) punti 7;
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia – punti 7;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere – punti 6.

Art. 15 - Validità delle graduatorie

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fini al loro esaurimento, dopo di che qualsiasi nuova disponibilità va rimessa a concorso.

Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla formulazione definitiva della graduatoria da parte della Commissione, provvede ad approvare la graduatoria, dando alla stessa l'opportuna pubblicità, dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, punti e) h) dell'art. 5.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.

Art. 17 - Durata e validità delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall'atto autorizzativo. *Con delib. C.C. n. 45 del 26.11.2013 l'articolo è stato modificato come segue: Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e sono sottoposte a controllo d'ufficio con periodicità triennale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla Legge, dal presente Regolamento e dall'atto autorizzativo.*

Art. 18 - Inizio del servizio.

1. L'autorizzazione assegna un termine non superiore ad un mese per l'inizio obbligatorio del servizio.
2. Detto termine può essere prorogato, su motivata richiesta dell'intestatario, una sola volta per un ulteriore mese.

TITOLO VI

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta dal titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico dalle autorità sanitarie competenti territorialmente : in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio o di licenza taxi , conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 20 - Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro centottanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria

la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

- b) la volontà di tutti gli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
- 4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
- 5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5
- 6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 21 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida di persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della **L. R.** n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di VR, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, *sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente*, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di VR e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida é regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3.(*)
- 5. **Il titolare di autorizzazione può sempre avvalersi per l'esercizio del servizio, di personale dipendente; (*)**

Art. 22 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto codice civile, dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare.
3. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.
4. In conformità di quanto disposto, la volontà di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, deve essere comunicata al Comune, anche mediante apposita autodichiarazione attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) il lavoro di collaboratore deve essere prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - b) l'impresa familiare deve risultare costituita presso la C.C.I.A.A.;
 - c) il collaboratore deve risultare in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - d) il collaboratore deve risultare in possesso della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
 - e) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare.
5. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.
6. La sussistenza dell'impresa familiare é verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 23 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura;
 - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso non sia palesemente pericoloso;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento,
 - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinari da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decorso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
 - j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo

entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;

- k) trasportare animali di piccola taglia di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall' art. 169 comma 6 del D.L.vo n.285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) (*) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente **rilasciata** dal Comune, se titolare;
- m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- n) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- o) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non é affetto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezioni;
- p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

Art. 24 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art.23, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
 - b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 25 Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 comma 1 lettera k) del presente regolamento.

Art. 26 - Divieti per il conducente di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L. vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione d.p.r. n.495/92;
 - i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico espletato;
 - j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
 - k) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
 - l) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.
- 2.è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO VIII

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE .

Art. 27 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni dell'autovettura

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) essere conformi agli standards sulle emissioni inquinanti euro 3 – o superiore – o essere alimentate con metano o GPL. **Viene fatta eccezione per le vetture adibite a servizio di noleggio con conducente immatricolate come autovetture d'epoca o di interesse storico e collezionistico; (*)** devono inoltre:
 - d) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
 - e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
 - f) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente, requisito non previsto per le auto storiche iscritte in appositi registri, che non sono nemmeno interessate dal divieto di avere una colorazione diversa da quella prevista per il servizio di taxi;
 - g) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
 - h) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
 - i) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art.28 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 27 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo.

Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvedere alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvedere a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 29 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO IX

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 30 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente.

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopradetto e in conformità a quanto previsto dall'art.8 commi 3 e 4 della L.R. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo su eventuali aree appositamente individuate.

Art. 31 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle licenze e autorizzazione per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R 24.07.96, N.503.

Art. 32 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, **prima dell'inizio del servizio**, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93. (*)
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.

Art. 33 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque annui può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della concessione dell'autorizzazione al servizio noleggio con conducente
3. ente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 34 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità dei riparti e le modalità di riscossione delle quote.
2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 35 - Vigilanza.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 36 - Sanzioni.

Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 37 -Sanzioni Amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art.85 e 86 del D.L.vo n.285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,64 a € 206,58 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 38 - Sospensione e revoca dell' autorizzazione

1. L'Autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione solamente dopo il rinvio a giudizio e soltanto per i casi più gravi per gli specifici reati previsti all'art.6 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art.39 - Decadenza della licenza o autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Responsabile di Servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art.24 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art.23 e 24 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi **art. 19 e 20. (*)**
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C e alla Provincia.

Art. 40 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 41 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, all'Ufficio Commercio del Comune.
2. Il Dirigente **entro** trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante. (*)
3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 42 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni

presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub b)

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonchè a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi e di regolamenti applicabili alla materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente approvato con la deliberazione di C.C. n. 143 del 3.12.1983.
3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 44 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art.12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Il Presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 22.12.2003, divenuta esecutiva il 03.01.2004.

E' stato trasmesso, alla Provincia di Verona in data 13.01.2004 con nota Prot. n. 297, che lo ha approvato con Determinazione n. 1230/04 del 27/02/2004 apportando i seguenti adeguamenti:

art. 17 – titoli di preferenza – comma 1:
viene stralciata la lettera c)
viene stralciata la lettera g)

art. 26 – collaborazione familiare di titolari di autorizzazione, comma 2, modificare in:
“Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente”.

Art. 34 – Radiotelefono:
viene stralciato l'intero articolo.

=====

Il Presente Regolamento è stato MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.11.2008, divenuta esecutiva il 15/12/2008.

E' stato approvato dalla Provincia di Verona - Servizio trasporti traffico e mobilità - con determinazione n. 723 del 06/02/2009, contenente le indicazioni delle modifiche da apportare e che sono elencate nell'Allegato a al presente Regolamento. Gli articoli che sono stati modificati o sono stati corretti, sono contraddistinti con il simbolo (*) e le parti modificate sono scritte in grassetto.

Il Presente Regolamento è stato MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 45 del 26.11.2013, divenuta esecutiva il 19/12/2013